

CDR 3 – INNOVAZIONE**Finanziamenti relativi alla realizzazione del Parco della salute e delle nuove Molinette di Torino.****Legge 24 dicembre 2003 n. 350 art. 3 comma 127****Legge finanziaria 2004**

L'art. 3 comma 127 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha previsto che “Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.”

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 art. 1 comma 458**Legge finanziaria 2005**

Successivamente, con tale legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 458, l. 311/2004), è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi del citato articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Tali finanziamenti, ammontanti a complessivi 8,5 milioni euro, sono stati allocati, per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero della Salute sul capitolo di spesa n. 7211, p.g. 2 e p.g. 4 (rispettivamente 5,5 milioni di euro e 3 milioni di euro).

Nell'anno 2007 non sono intervenute modifiche ai finanziamenti. Non sono stati effettuati pagamenti e sono state impegnate le somme stanziare pari a 8,5 milioni di euro.

Ministero della Salute

Capitolo amministrato	7211 p.g. 2
Leggi di riferimento	Legge 24/12/2003 n. 350 art. 3 comma 127
Modifiche intervenute nel 2007	Nessuna
Autorizzazioni complessive	16,5 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	16,50
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	11,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	5,50
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	11,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	0,00

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	5,50
b) impegni assunti nel 2007	€	5,50
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	0,00
d) economie nel 2007	€	0,00
e) residui propri nel 2007	€	5,50
f) residui di stanziamento nel 2007	€	0,00
g) perenzioni nel 2007	€	0,00

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	5,50
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	5,50

Ministero della Salute

Capitolo amministrato 7211 p.g. 4

Leggi di riferimento Legge 30/12/2004 n. 311 art. 1 comma 458

Modifiche intervenute nel 2007 Nessuna

Autorizzazioni complessive 9 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	9,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	9,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	9,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	0,00

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	3,00
b) impegni assunti nel 2007	€	3,00
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	0,00
d) economie nel 2007	€	0,00
e) residui propri nel 2007	€	3,00
f) residui di stanziamento nel 2007	€	0,00
g) perenzioni nel 2007	€	0,00

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	3,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	3,00

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI**

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

16 MINISTERO DEI TRASPORTI

2 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	CAP	PG	CAP	PG	Onere complessivo	AUTORIZZAZIONI DI SPESA - STANZIAMENTO						IMPEGNATO (*)		PAGATO (*)		RESIDUI (*)		ECONOMIE (*)		Pagam. II 2006 (*)
						a tutto il 2007	2007	2008	2009	2010	Oltre	2007	a tutto il 2007	2007	a tutto il 2007	2007	a tutto il 2007	2007	a tutto il 2007	
Autorizzazione base	2007		2008																	1° sem.
L n. 454 / 1997 art. 9, sub-art. 0, comma 0, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0	7201	5	7770	6	774,68	600,58	5,16					5,16	510,62	0,46	425,94	4,70	4,70	0,00	85,17	8,62
L n. 454 / 1997 art. 9, sub-art. 0, comma 0, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0		6	7770	6			10,20					10,20		8,07		8,60	22,44	7,28		
L n. 240 / 1990 art. 5, sub-art. 0, comma 4, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0		7	7770	7			10,25					10,25		6,79		10,25	22,81	7,14		
LF n. 350 / 2003 art. 4, sub-art. 0, comma 176, sub-comma 0, punto E, sub-punto 0		8	7770	8			-					-		2,56		-	-	4,87		
L n. 341 / 1995 art. 4, sub-art. 0, comma 0, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0	7202	1	7772	1	102,27	102,27	-	-	-	-	-	-	92,00	7,88	45,05	-	40,09	-	10,26	-
L n. 194 / 1998 art. 2, sub-art. 0, comma 5, sub-comma 0, punto A, sub-punto 0	7250	1	7250	1	3.947,81	1.902,64	60,51	60,51	100,71	100,71	216,40	60,51	1.900,69	60,51	1.840,18	60,51	60,51	0,00	0,00	-
L n. 194 / 1998 art. 2, sub-art. 0, comma 10, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0		2	7250	2			0,24	0,52	0,52	0,52	1,03	0,24		0,24		-	-	0,00	0,00	-
L n. 472 / 1999 art. 14, sub-art. 0, comma 0, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0		3	7250	3			10,33	10,33	10,33	10,33	41,32	10,33		10,33		-	-	0,00	0,00	-
L n. 194 / 1998 art. 2, sub-art. 0, comma 5, sub-comma 0, punto 1, sub-punto 0		4	7250	4			34,60	34,60	34,60	34,60	173,01	34,60		34,60		-	-	0,00	0,00	-
L n. 194 / 1998 art. 2, sub-art. 0, comma 5, sub-comma 0, punto 2, sub-punto 0		5	7250	5			32,02	32,02	32,02	32,02	192,12	32,02		32,02		-	-	0,00	0,00	-
L n. 208 / 1998 art. 1, sub-art. 0, comma 1, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0		6	7250	6			15,49	15,49	15,49	15,49	92,96	15,49		15,49		-	-	0,00	0,00	-
LF n. 368 / 2000 art. 144, sub-art. 0, comma 1, sub-comma 0, punto 1, sub-punto 0		7	7250	7			15,49	15,49	15,49	15,49	108,46	15,49		15,49		-	-	0,00	0,00	-
L n. 166 / 2002 art. 13, sub-art. 0, comma 2, sub-comma 0, punto A, sub-punto 0		8	7250	8			30,00	30,00	30,00	30,00	210,00	30,00		30,00		-	-	-	-	-
L n. 166 / 2002 art. 13, sub-art. 0, comma 2, sub-comma 0, punto B, sub-punto 0		9	7250	9			40,00	40,00	40,00	40,00	320,00	40,00		40,00		-	-	-	-	-
LF n. 296 / 2006 art. 1, sub-art. 0, comma 1031, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0	7251	1	7251	1	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	0,00	-	-
DL n. 262 / 2006 art. 6, sub-art. 0, comma 8, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0	7252	1	7252	1	101,00	10,00	10,00	41,00	50,00	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-
L n. 454 / 1997 art. 10, sub-art. 0, comma 1, sub-comma 0, punto A, sub-punto 0	7300	1	7300	1	675,46	748,87	25,82	-	-	-	-	25,82	748,87	21,03	156,45	25,82	108,09	0,00	0,00	10,51
L n. 454 / 1997 art. 10, sub-art. 0, comma 1, sub-comma 0, punto B, sub-punto 0		2	7300	2			25,82	-	-	-	-	25,82		-		25,82	126,11	0,00	0,00	
L n. 454 / 1997 art. 10, sub-art. 0, comma 1, sub-comma 0, punto C, sub-punto 0		3	7300	3			25,82	21,10	21,10	21,10	72,75	25,82		-		25,82	129,11	0,00	0,00	
LF n. 350 / 2003 art. 4, sub-art. 0, comma 176, sub-comma 0, punto E, sub-punto 0		4	7300	4			-	-	-	-	-	-		-		-	86,07	-	-	
L n. 166 / 2002 art. 38, sub-art. 0, comma 6, sub-comma 0, punto A, sub-punto 0	7301	1	7301	1	154,25	77,25	14,50	14,50	14,50	14,50	87,00	14,50	58,00	21,75	50,73	14,50	14,50	-	-	-
L n. 166 / 2002 art. 38, sub-art. 0, comma 6, sub-comma 0, punto A, sub-punto 0		1	7311	1			-	-	-	-	-									
L n. 166 / 2002 art. 38, sub-art. 0, comma 6, sub-comma 0, punto B, sub-punto 0		2	7301	2	75,00	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	35,00	5,00	20,00	8,00	13,00	5,00	5,00	-	-	-
L n. 166 / 2002 art. 38, sub-art. 0, comma 6, sub-comma 0, punto C, sub-punto 0		3	7301	3	195,50	52,00	13,00	13,00	13,00	13,00	117,00	13,00	39,00	19,51	33,02	0,46	0,74	-	-	0,33
LF n. 296 / 2006 art. 1, sub-art. 0, comma 1035, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0	7391	1	7391	1	212,00	53,00	53,00	53,00	53,00	-	-	53,00	53,00	-	-	53,00	53,00	-	-	-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	CAP	PG	CAP	PG	Onere	AUTORIZZAZIONI DI SPESA - STANZIAMENTO						IMPEGNATO (*)		PAGATO (*)		RESIDUI (*)		ECONOMIE (*)		Pagam. al 2008 (*)	
	2007		2008			compilato	a tutto il 2007	2007	2008	2009	2010	Oltre	2007	a tutto il 2007	2007	a tutto il 2007	2007	a tutto il 2007	2007	a tutto il 2007	1° sem.
	Autorizzazione base																				
LF n. 311 / 2004 art. 1, sub-art. 0, comma 280, sub-comma 0, punto 2, sub-punto 2	7392	1	7392	1		4,40	1,20	-	-	-	-	1,05	4,22	1,61	2,96	1,05	1,58	0,15	0,17	1,00	
LF n. 296 / 2006 art. 1, sub-art. 0, comma 1036, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0		2	7392	2	45,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-	14,50	14,50	0,01	0,01	14,49	14,49	-	0,50	0,01	
LF n. 488 / 1999 art. 54, sub-art. 0, comma 1, sub-comma 0, punto 18, sub-punto 0	7393	1	7393	1			12,91	12,91	12,91	12,91	64,56	12,91		0,71		12,55	36,79	12,12		-	
LF n. 488 / 1999 art. 54, sub-art. 0, comma 1, sub-comma 0, punto 18, sub-punto 2		2	7393	2			20,66	20,66	20,66	20,66	123,95	20,66		6,80		20,66	58,65	14,76		0,05	
LF n. 350 / 2003 art. 4, sub-art. 0, comma 176, sub-comma 0, punto E, sub-punto 0		3	7393	3			-	-	-	-	-	-		7,49		-	-	-	21,68		-
LF n. 296 / 2006 art. 1, sub-art. 0, comma 1016, sub-comma 0, punto 0, sub-punto 0	7400	1	7400	1	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	

(*) Là dove più Autorizzazioni insistono sullo stesso Piano Gestionale, le somme riportate si riferiscono al Piano Gestionale e non alla singola Autorizzazione.

Gli importi indicati nella colonna "Economie 2007" si riferiscono sia ad economie originate nell'anno di competenza che ad economie originate negli esercizi precedenti, le quali ultime possono includere anche importi perenti agli effetti amministrativi.

MINISTERO DEI TRASPORTI

CDR 2 – TRASPORTI TERRESTRI

Si evidenzia che nel corso del 2007 le note vicende relative all'accorpamento ed alla successiva separazione del Ministero dei Trasporti dal Ministero delle Infrastrutture, hanno comportato difficoltà nella gestione di quei capitoli trasferiti al Ministero delle Infrastrutture.

Per assicurare la continuità dell'azione amministrativa lo scrivente CDR ha comunque seguito le procedure amministrative e la gestione contabile dei finanziamenti autorizzati dalle diverse leggi di spesa.

Per evitare il rischio che le informazioni sulle leggi interessate risultino incomplete, si è ritenuto opportuno includere nel corpo della relazione anche i relativi capitoli di spesa. Peraltro una parte dei capitoli in parola sono stati riassegnati nel 2008 al Ministero dei trasporti.

Legge 910/86; L. 611/96; L. 472/99; L. 488/99; L. 388/00

La legge 22 dicembre 1986, n. 910, all'art. 2 comma 3, ha previsto la concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa possono contrarre, nel limite complessivo di lire 5.000 miliardi di lire per la realizzazione di investimenti ferroviari. L'importo stanziato in bilancio, per le finalità previste dalla citata legge 910/86, è definito ogni anno con la legge finanziaria.

A partire dall'esercizio finanziario 1999 lo stanziamento del capitolo è stato incrementato del limite di impegno decennale di € 77.468.534,86 (lire 150 miliardi), disposto con legge 611/96 (art. 1), e finalizzato all'accensione di ulteriori mutui, al fine di consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa previsti dalla suddetta legge 910/86.

Con legge 472/99 (art. 41) è stato autorizzato un ulteriore limite di impegno di € 32.691.721.71 (lire 63,3 miliardi), a decorrere dal 2000, per la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata legge 611/96. In seguito, la legge 488/99 (finanziaria) ha disposto nuovi finanziamenti a valere sul capitolo in argomento, autorizzando i seguenti limiti di impegno quindicennali: € 18.334.219.92 (lire 35,5 miliardi) dal 2001 e € 23.498.788.91 (lire 45,5 miliardi) dal 2002. La legge 388/2000 (finanziaria 2001), infine, ha autorizzato altri limiti di impegno quindicennali pari a € 20.658.275,96 (lire 40 miliardi) ciascuno a decorrere dal 2002 e dal 2003. Gli stanziamenti autorizzati dalle citate leggi sono stati decurtati nel corso degli anni a seguito di economie prodottesi per la mancata assunzione di impegni a valere sulle stesse risorse nei termini indicati dalla normativa vigente.

Parte delle risorse stanziate dalle leggi di spesa 611/96, 488/99 e 388/00 sono state destinate a favore delle Regioni in base a quanto stabilito con Accordi di Programma stipulati nel 2002, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 422/97, al fine di garantire agli enti citati le risorse necessarie la realizzazione degli investimenti di cui al menzionato D.Lgs 422/97.

Le risorse stanziare sul capitolo nel 2007, non si sono tramutate in impegni, in quanto con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, ed in particolare con i comma 511 e 512, le ex ferrovie in concessione e le ex gestioni governative, non hanno potuto procedere all'accensione dei mutui, provocando impatto sul bilancio dello Stato.

Si è provveduto, pertanto, al pagamento delle rate che avranno scadenza nel medesimo anno; e, altresì, alla erogazione a favore delle Regioni delle risorse ad esse destinate dai citati Accordi di Programma.

Nel corso del 2008 si provvederà ad erogare, su parere del Ministero dell'economia e finanze, contributi in conto capitale, ed a pagare le rate di ammortamento mutui.

Ministero dei Trasporti

Capitolo amministrato	7760 Infrastrutture nel 2007 (fino al 2006 Trasporti cap. 8095; nel 2008 Trasporti cap. 7141)
Leggi di riferimento	910/86, 611/96, 472/99, 488/99, 388/00
Modifiche intervenute nel 2007	---
Autorizzazioni complessive	€ 6.358,39 milioni

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	8.271,54
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	7.580,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	6.626,29
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	113,08
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	803,46
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	10,25
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	60,48

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	297,39
b) impegni assunti nel 2007	€	296,29
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	325,81
d) economie nel 2007	€	1,10
e) residui propri nel 2007	€	0,58
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Leggi 240/90, 454/97 e 413/98

La legge 240/90 ha previsto interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci. La citata legge fa riferimento a due diverse categorie di interporti: di primo livello (art. 9) e di secondo livello, questi ultimi da individuare con apposito piano. Ai sensi dell'art. 6 della citata legge i soggetti gestori di tali infrastrutture sono autorizzati a contrarre mutui per un investimento complessivo di lire 700 miliardi; il Ministero dei Trasporti può concedere un contributo per la durata di quindici anni, commisurato alla spesa per gli investimenti.

La legge 204/95 ha introdotto una serie di modifiche ed integrazioni alla suddetta legge 240/90, tra le quali l'eliminazione della distinzione degli interporti tra primo e secondo livello, la previsione del cofinanziamento di soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione delle infrastrutture in argomento, nonché la sottoposizione a V.I.A. della proposta progettuale, abolizione dell'istituto della concessione per quegli interporti non previsti dall'art. 9 della legge 240/90.

L'art. 9 della legge 23.12.97, n. 454, ha autorizzato un contributo di € 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere dal 1997 al fine di consentire il completamento delle procedure per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 240/90. A tal fine sono stati individuati gli interporti finanziati con tali fondi.

Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 240/90, la legge 413/1998, art. 9, comma 4, ha previsto un limite di impegno quindicennale di € 11.258.760,40 (lire 218 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1999, da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alle menzionate leggi 240/90 e 204/95. La suddetta legge 413/98, al comma 3 dell'art.9, ha autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di € 10.329.137,98 (lire 20 miliardi) all'anno a decorrere dal 2000, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 2 della legge 454/97, già richiamata.

Sono state attivate le procedure di finanziamento relative agli interporti di primo livello per i quali è stato autorizzato un volume di investimento pari a € 248.932.225,36 (lire 482 miliardi) a favore dei seguenti interporti: Bologna, Padova, Verona, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate Lacchiarella, Marcianise Nola, Parma Fontevivo e Livorno Guasticce. Peraltro, il contributo a favore dell'interporto di Segrate Lacchiarella è stato revocato e il relativo importo distribuito tra alcuni degli altri interporti (Padova, Verona, Torino Orbassano, Bologna, Parma Fontevivo).

Per quanto riguarda gli interporti rimanenti (ex 2° livello), sono state attivate le procedure previste dall'art. 6 della legge 240/90, per l'ammissione ai contributi sui fondi ancora disponibili di cui alla stessa legge 240/90 e ammontanti a lire 11.587.604,00 (lire 218 miliardi).

Nel corso del 2001 si è provveduto ad autorizzare ulteriori impegni e pagamenti, essendo intervenuta la stipula delle Convenzioni, relativamente ai fondi legge 413/98, art. 9, c. 4, con gli interporti di Bari e Novara.

Nel corso del 2002 si è provveduto ad autorizzare ulteriori impegni e pagamenti, essendo intervenuta la stipula:

- delle Convenzioni, relativamente ai fondi legge 413/98, art. 9, c. 4, con gli interporti di Orte, Pescara e Bergamo;

- degli Atti Aggiuntivi, in seguito all'emanazione del DM. n. 1324 del 4.12.02 di riparto dei fondi legge 413/98, art. 9, c. 3, con gli interporti di Bari, Orte, Cervignano, Frosinone, Jesi, Prato, Vado Ligure, Novara, Livorno, Polo Marcianise, Polo Nola e Venezia;

- di un Accordo Procedimentale con l'Interporto di Gioia Tauro relativamente alle risorse ex lege 413/98, art. 9, c. 4.

Le risorse stanziare sul capitolo nel 2007 sono servite a garantire la copertura finanziaria degli interventi autorizzati negli esercizi precedenti ed ad ultimare i pagamenti relativi ai contributi degli interventi a favore degli interporti ex primo livello.

Per l'anno 2008 la competenza è del Ministero delle Infrastrutture.

Ministero dei Trasporti

Capitolo amministrato 7201 (fino al 2006 cap. 8138; dal 2008 Infrastrutture)

Leggi di riferimento 240/90, 454/97, 413/98

Modifiche intervenute nel 2007

Autorizzazioni complessive € 774,68 milioni

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	600,58
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	510,62
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	425,94
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	85,17
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	64,54
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	4,79
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	7,70

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	25,61
b) impegni assunti nel 2007	€	20,91
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	17,89
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	18,85
f) residui di stanziamento nel 2007	€	4,70
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	20,91
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	8,62
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	8,62
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 211/92 – art. 9 e successivi rifinanziamenti (L. 611/96; L. 30/1997, L.194/1998, L. 448/1998, L. 472/99; L. 488/99, L. 388/00, L. 166/2002, L.296/2006)

La legge 211/1992 prevede finanziamenti intesi ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali.

In particolare, l'art. 9 della legge ha stanziato risorse sotto forma di limiti di impegno pluriennali, la cui entità è riepilogata nella tabella a fine paragrafo, che possono essere corrisposti come contributi in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori con la Cassa Depositi e Prestiti.

Allo stanziamento di cui sopra hanno fatto seguito numerosi rifinanziamenti della Legge e alcune modifiche procedurali, come di seguito evidenziato.

La legge 4 dicembre 1996 n. 611 all'art. 1, per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, ha autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

La legge 27 febbraio 1998 n. 30 art. 10 ha previsto a favore degli interventi già approvati, l'elevazione dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% del costo dell'intervento, e a tal fine ha individuato ulteriori risorse autorizzando, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211; nel contempo ha modificato l'art. 1 della stessa legge prevedendo altresì il finanziamento di tranvie indipendentemente dalla riconducibilità alla tipologia delle "tranvie veloci"

La legge 18 giugno 1998 n.194 al comma 4, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/1992, ha destinato (lettera a) un importo di 75 miliardi della legge 28 dicembre 1995 n. 550 quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere approvate con Delibera CIPE; inoltre (lettera b) ha autorizzato ulteriori limiti di impegno da destinarsi all'integrazione del contributo a carico dello stato fino al limite massimo del 60% del costo di realizzazione degli interventi già approvati.

La legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 50 comma a) ha autorizzato, per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; inoltre, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti, ha esteso l'applicazione della legge anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonché ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant.

La legge 7 dicembre 1999 n. 472 all'art.13 comma 2, per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.

Inoltre l'art. 13 della suddetta Legge ha modificato alcune procedure della Legge 211/92

- stabilendo che gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui alla L. 211/92, approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione;
- prevedendo inoltre al comma 4, a tali fini, la facoltà da parte degli enti locali di avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

- stabilendo al comma 5 che i contributi necessari alla realizzazione dell'opera fossero trasferiti agli enti beneficiari ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi,

Il medesimo art. 13 di tale legge ha modificato il livello di progettazione necessario per l'accesso ai finanziamenti da "di massima" a "definitivo", livello necessario anche per l'allocatione delle risorse stanziato dall'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 all'art. 54 comma 1 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicennali, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 9 della L. 211/1992 pari a lire 37.000 milioni a partire dal 2001 e lire 40.000 milioni a partire dal 2002.

La legge 24 dicembre 2000 n.388 all'art. 144 comma 1 per le finalità di cui all'art. 9 della legge 211/1992 ha stanziato ulteriori limiti di impegno per il triennio 2001-2003 pari a 35.000 milioni di lire a partire dal 2002 e 49.000 milioni di lire a partire dal 2003.

La legge 1 agosto 2002 n. 166 all'art 32 ha sostituito la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, ed ha:

- disposto la modifica del livello di progettazione necessario per l'ammissibilità al finanziamento
- disposto la modifica della tempistica di presentazione dei successivi livelli di progettazione
- stabilito i criteri per il rispetto dei programmi temporali di realizzazione degli interventi e definito la documentazione necessaria a tal fine
- formulato disposizioni per l'erogazione dei contributi
- stabilito l'ambito di applicazione delle norme della legge

La legge 27.12.2006 n. 296. art. 1 comma 1016 ha autorizzato un nuovo stanziamento di fondi per l'attuazione del programma di cui alla legge 211/92, da destinarsi al completamento delle opere in corso di realizzazione già beneficiarie di risorse ai sensi dell'art. 9 della legge medesima.

La spesa autorizzata è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 per un ammontare totale delle risorse di 30 milioni di euro.

Riepilogando quanto sopra riportato risulta in definitiva che per le finalità di cui alla legge 211/1992 sono stati autorizzati dalla citata legge sul capitolo 8163 (ex 7068) limiti di impegno di € 90.379.957,34 (lire 175 miliardi) per 28 anni dal 1995, oltre ai seguenti disposti con leggi successive:

€ 25.822.844,95 (lire 50 miliardi) per 30 anni dal 1995 (L. 211/92 art. 9; L. 725/94 finanziaria)

€ 2.943.804,32 (lire 5,7 miliardi) per 30 anni dal 1997 (D.L 457/97 art. 10 co. 2, conv. legge 30 del 27.02.989)

€ 51.645.689,91 (lire 100 miliardi) per 30 anni dal 1998 (L. 611/96 art. 1)

€ 10.329.137,98 (lire 20 miliardi) per 30 anni dal 1998 (L. 194/98 art. 3 co. 4)

€ 41.316.551,93 (lire 80 miliardi) per 20 anni dal 2000.(L. 448/98 art. 50 co. 1)

€ 19.108.905,26 (lire 37 miliardi) per 15 anni dal 2000 (L. 472/99 art. 13 co. 2)

€ 51.645.689,91 (100 miliardi) per 20 anni dal 2001 (L. 448/98 art. 50 co. 1)

€ 19.108.905,27 (lire 37 miliardi) per 15 anni dal 2001 (L.488/99 finanziaria)

€ 20.658.275,96 (lire 40 miliardi) per 15 anni dal 2002 (L. 488/99 finanziaria)

- € 18.759.991,46 (lire 35 miliardi) per 15 anni dal 2002 (L. 388/00 finanziaria)
- € 25.306.388,05 (lire 49 miliardi) per 15 anni dal 2003 (L. 388/00 finanziaria)
- € 10.000.000,00 per l'anno 2007 (L. 296/06)
- € 10.000.000,00 per l'anno 2008 (L. 296/06)
- € 10.000.000,00 per l'anno 2009 (L. 296/06)

Gli stanziamenti autorizzati dalle citate leggi sono stati decurtati nel corso degli anni a seguito di economie prodottesi per la mancata assunzione di impegni a valere sulle stesse risorse nei termini indicati dalla normativa vigente.

Con diverse delibere CIPE, sono stati individuati ed approvati i programmi di intervento ammessi al finanziamento delle leggi in argomento e la maggior parte di essi sono stati finanziati mediante la stipula di contratti di mutuo con oneri a carico dello Stato.

In particolare, con quella del 29 novembre 2002 è stata effettuata una ricognizione organica di tutti gli interventi finanziati ed è stato disposto un quadro organico ed aggiornato delle disponibilità residue esistenti.

Successivamente sono intervenute altre delibere CIPE con quali sono stati rimodulati alcuni programmi e rassegnate alcune risorse liberate.

In ultimo il CIPE con Delibera CIPE del 28 giugno 2007 ha approvato il piano di riparto delle risorse stanziato dall'art. 1, comma 1016 della legge n. 296/06 (finanziaria 2007), destinate ad ulteriori finanziamenti degli interventi di cui all'art. 9 della Legge 211/92.

Riguardo alla legge 211/92 art. 9, si provvederà ancora nel 2008 alla erogazione dei contributi relativi ai nuovi finanziamenti, nonché al pagamento delle rate relative a mutui stipulati precedentemente.